

Pubblicato il 29/11/2019

N. 08169/2019REG.PROV.COLL.

N. 09524/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9524 del 2018, proposto da Rosalba Fiume, in proprio e quale titolare della ditta individuale Lido Millennium, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Bat e Foggia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 720/2018, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 luglio 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Saverio Profeta e Michele Perrone, su delega dell'avv. Lorenzo Dibello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. La signora Rosalba Fiume, titolare in virtù di concessione demaniale nel Comune di Monopoli del lido "Millenium", dotato di strutture amovibili destinate alla balneazione e all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nella retrostante area di proprietà privata, con ricorso e motivi aggiunti ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l'annullamento delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Bat e Foggia nell'ambito della conferenza di servizi indetta dall'Amministrazione comunale per esitare la sua istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica, a fini edilizi e paesaggistici, relativa a tali attrezzature, nonché degli atti comunali che hanno recepito tali pareri, ivi compreso il provvedimento n. 801 del 2016 di rilascio dell'autorizzazione.

2. L'adito Tribunale, con sentenza della seconda sezione n. 720/2018, nella resistenza del Comune di Monopoli e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della predetta Soprintendenza, ha dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso, respingendolo per il resto e compensando le spese di giudizio.

3. L'interessata ha appellato la predetta sentenza, deducendo: 1) *Error in iudicando*, violazione e falsa applicazione dell'art. 45 NTA, PPTR, eccesso di potere per

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità; 2) *Error in iudicando*, violazione art. 34, comma 2 Cod. proc. amm., eccesso di potere per difetto di motivazione; 3) *Error in iudicando*, violazione del principio di acquiescenza; 3A) Sul parere paesaggistico del 16 giugno 2015, violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, difetto di motivazione, incompetenza; 3B) Sul parere edilizio, violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio del Comune di Monopoli adottato con deliberazione consiliare n. 54/2011, violazione del regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie adottato con deliberazione consiliare n. 9/2004, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4. Il Comune di Monopoli si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell'appello a causa della sua infondatezza.

5. Con ordinanza n. 2225/2019 la Sezione ha disposto un incombenza istruttorio a carico del Comune, che vi ha ottemperato con successivo deposito.

6. Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

7. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 luglio 2019.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Bat e Foggia e recepite dal Comune di Monopoli ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica, a fini edilizi e paesaggistici, relativa alle strutture amovibili destinate alla balneazione e all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del lido "Millenium" gestito dall'appellante.

Tali prescrizioni sono le seguenti:

- tinteggiatura in bianco dei manufatti;
- larghezza massima pari a 3,50 mt della copertura prevista delle strutture adibite a deposito e rimozione della copertura per la parte restante;

- copertura del pergolato posto tra i due manufatti in legno mediante teli ombreggianti in luogo dell'incannucciato;
- recinzione sovrastante il muretto mediante rete metallica a maglia larga o struttura a elementi verticali distanziati non meno di 10 cm tinteggiate in bianco in luogo dei pannelli in legno. *Idem* per i cancelli di accesso all'area;
- rimozione di tutte le strutture precarie entro il 31 ottobre di ogni anno e rimontaggio nel mese di aprile dell'anno successivo, a eccezione dei servizi igienici.

2. Con il primo motivo di appello si contesta la legittimità dell'obbligo di smontaggio stagionale delle strutture, opponendo che esso si pone in contrasto con l'art. 11, comma 4, dell'abrogata l.r. Puglia n. 17/2006 e con l'art. 8, comma 5, della vigente l.r. Puglia n. 17/2015, e che non può essere desunto, come ritenuto dal primo giudice, né dal sopravvenuto art. 45 delle norme tecniche attuative del Piano paesaggistico territoriale regionale (approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015 a seguito di copianificazione con il Ministero per i beni culturali, ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 42/20014), né dal regolamento edilizio comunale.

In particolare, secondo la tesi dell'appellante, le strutture di facile amovibilità destinate alla balneazione possono essere mantenute per tutto il periodo per cui sono state autorizzate, in quanto:

- la l.r. n. 17/2006 *Disciplina della tutela e dell'uso della costa* stabiliva all'art. 8, comma 4, che “*La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente*”, mentre la successiva l.r. n. 17/2015, che ha abrogato la l. 17/2006, ha disposto all'art. 8, comma 5, che “*Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare*”;

- il regolamento edilizio comunale si limita a prevedere che l'autorizzazione relativa all'installazione delle strutture amovibili per la balneazione abbia efficacia per sei anni;

- il citato PPTR, pur dettando per la costa una disciplina di estremo rigore, nel regolamentare all'art. 45 delle NTA le specifiche caratteristiche delle strutture in parola al fine della loro assentibilità, non ne prevede alcun limite di tempo.

2.1. La tesi dell'appellante non può essere seguita, dovendo invece concordarsi con le conclusioni del primo giudice, che ha correttamente applicato quelle norme regionali alla luce del condivisibile indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, stante la loro rispondenza alle esigenze di protezione dei valori paesaggistici presidiati dalla relativa autorizzazione in conformità a principi della Costituzione (art. 9).

In questa ottica va in primo luogo rammentato che lo stabilimento balneare, cui accedono le strutture per cui è causa, insiste in una zona sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, con poteri di cogestione delle amministrazioni statali e regionali, e che la stessa area, in quanto ubicata nella fascia dei 300 metri dal mare, è gravata anche dai vincoli di tutela previsti dal d.l. n. 312/1085, convertito dalla l. n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), i cui artt. 1-*ter* e 1-*quinqüies* sono ancora vigenti

Tanto chiarito, deve osservarsi che il mantenimento delle strutture in parola al di là delle esigenze stagionali non può fondarsi sulle norme regionali invocate dall'appellante.

Quanto all'art. 8, comma 4, dell'abrogata l.r. n. 17/2006, l'appellante omette di considerare che alla disposizione faceva seguito il comma 4-*bis*, a tenore del quale “*il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche*

in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica”.

Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 232 del 2008 per lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini del precedente art. 142 (tra i quali rientrano i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica, che *“costituisce atto autonomo da valere come presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”*.

Quanto all’art. 8, comma 5, della vigente l.r. n. 17/2016 possono richiamarsi le considerazioni elaborate dalla giurisprudenza al riguardo del comma 4-ter dell’art. 11 della già citata l.r. n. 17/2006, introdotto dalla l.r. Puglia n. 24/2008 a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2008, secondo cui *“a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b), del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno”*.

E’ stato infatti condivisibilmente osservato (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2018, n. 899) che tale disposizione, nel consentire il rilascio di una concessione che non imponga, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività, deve intendersi - per evitare che finisca per riprodurre una norma già dichiarata incostituzionale - come espressamente condizionata all’ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, non

potendo “*ammetersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica, come regolata dal più volte citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e da effettuare caso per caso, costituendo l’autorizzazione di cui trattasi atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio*”, dovendo riconoscersi che “*ben può pertanto una tale autorizzazione paesaggistica, come il parere della Soprintendenza che ne è presupposto, prescrivere che un manufatto sia paesisticamente assentibile, ove ne ricorra il caso, per la sola stagione balneare e perciò vada al suo termine rimosso*” (Cons. Stato, VI, 18 settembre 2013, n. 4642; 4 novembre 2013, n. 5293).

Del resto “*a contesti stagionali diversi corrispondono, infatti, differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore, se temporalmente limitato*” (Cons. Stato, VI, 7 settembre 2012, n. 4759), tanto che l’autorizzazione alla permanenza per l’intero anno dei manufatti di cui trattasi è “*ipotesi eccezionale, in parte giustificata dal carattere comunque temporaneo delle concessioni demaniali*” (Cons. Stato, VI, n. 899 del 2018, cit.), con la conseguenza che “*se nella valutazione dell’Amministrazione il pregio paesaggistico richiede che solo i manufatti amovibili possano essere ritenuti compatibili con il vincolo, quando cessi l’esigenza stagionale che ne aveva richiesto l’installazione, è del tutto coerente sotto il profilo logico ancora prima che giuridico che di tali manufatti se ne preveda la rimozione*” (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2966).

2.2. Posto che né l’art. 11, comma 4, dell’abrogata l.r. Puglia n. 17/2006, né l’art. 8, comma 5, della vigente l.r. Puglia n. 17/2015, sono idonei a supportare la tesi prospettata dall’appellante in ordine all’esistenza di un autonomo potere regionale di valutare (peraltro in via legislativa e quindi in modo generale e astratto) la possibilità del mantenimento delle strutture balneari amovibili per tutto il periodo in cui esse sono autorizzate, c’è da aggiungere che tanto meno il regolamento edilizio comunale e l’art. 45 delle NTA PPTR possono legittimare una simile pretesa, in quanto, come rilevato dalla stessa appellante, essi si limitano, rispettivamente, a prevedere che l’autorizzazione relativa all’installazione delle strutture amovibili per

la balneazione abbia efficacia per sei anni e a regolamentarne le specifiche caratteristiche al fine della loro assentibilità, nulla disponendo quanto alla loro rimozione al termine della stagione balneare.

2.3. Infine non è persuasiva neanche la generica affermazione, contenuta nel motivo in esame, secondo cui la prescrizione di cui trattasi è esorbitante.

Basti al riguardo rammentare che, nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell'art. 146 del Codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza esercita non più un sindacato di legittimità *ex post* (come previsto dall'art. 159 dello stesso Codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull'autorizzazione già rilasciata dalla regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, bensì un potere che consente di effettuare *ex ante* valutazioni di merito amministrativo, espressione di un potere di cogestione del vincolo paesaggistico (*ex plurimis*, Cons. Stato, VI, 15 maggio 2017, n. 2262; dicembre 2015, n. 5844; 4 giugno 2015, n. 2751). Tali valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità anche tecnica, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; gli apprezzamenti compiuti dall'Amministrazione preposta alla tutela sono quindi sindacabili in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione (anche sotto il profilo concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche), sicché in sede di giurisdizione di legittimità può essere censurata solo quella valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità (e ciò affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione sovrapponendo a quella di quest'ultima una propria valutazione alternativa, parimenti opinabile, così Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2018, n. 899).

2.4. Il motivo deve essere pertanto respinto.

3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'appellante sostiene, in ogni caso, che il primo giudice non si sarebbe avveduto che le contestate prescrizioni non sarebbero state supportate dalla motivazione idonea a giustificare il gravoso onere di rimozione stagionale imposto.

Anche questa doglianza va respinta.

Alla stregua delle sopracitate coordinate ermeneutiche l'obbligo di smontaggio stagionale delle strutture non assume affatto carattere eccezionale, che invece deve riconoscersi all'opposta ipotesi del loro mantenimento anche al termine della stagione balneare proprio in ragione dell'interesse pubblico tutelato; sicchè le ragioni di fatto e di diritto della relativa prescrizione non possono che corrispondere a quelle che giustificano l'intervento autorizzatorio dell'organo di tutela.

Non risulta, pertanto, censurabile che la sentenza appellata abbia rilevato sul punto che *“l'autorizzazione è stata sottoposta alla condizione dello smontaggio al termine della stagione estiva al fine di preservare la piena visuale del litorale marino e il pieno godimento della zona interessata dal vincolo paesaggistico”*.

4. Il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui, in accoglimento della corrispondente eccezione delle parti resistenti, ha dichiarato improcedibili le censure proposte dall'appellante avverso le prescrizioni della Soprintendenza diverse da quella dello smontaggio delle strutture per asserita acquiescenza dell'interessata.

Al riguardo si osserva quanto segue.

4.1. E' principio consolidato che l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo richiede atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento, che dimostrino inequivocabilmente la chiara e incondizionata volontà di accettarne gli effetti e l'operatività.

Per accertare l'effettiva ricorrenza di tale circostanza la Sezione ha acquisito il verbale della conferenza di servizi del 26 maggio 2016.

Da tale verbale emerge (pag. 6) che la tesi dell'Amministrazione circa la presunta acquiescenza è ricollegata al fatto che l'interessata, nel corso del procedimento autorizzativo, ha adeguato il progetto originariamente presentato alle prescrizioni tecniche.

Ma tale adeguamento, in difetto di ulteriori elementi, non poteva refluire *ex se* nell'acquiescenza alle stesse prescrizioni, trattandosi di adempimento che, in quanto posto in essere allorquando esse erano esecutive, ancorchè gravate in giudizio, deve ritenersi ragionevolmente necessitato e funzionale al solo ottenimento dell'autorizzazione unica.

Infatti al fine dell'acquiescenza non è sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo e dalla non illogica volontà di riduzione del pregiudizio, atti che non per questo escludono l'eventuale e coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell'azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento (Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2013, n.5775).

4.2. Ha pertanto errato il giudice di primo grado a dichiarare improcedibili le censure a suo tempo sollevate dall'appellante nei confronti delle prescrizioni della Soprintendenza diverse da quella dello smontaggio delle strutture, censure che in quanto ritualmente riproposte devono essere esaminate.

Esse sono tuttavia infondate.

4.2.1. In particolare, non persuade la doglianza (di cui al terzo motivo *sub A*) secondo cui le prescrizioni tecniche in parola sarebbero carenti di motivazione.

Le prescrizioni imposte per la mitigazione dell'intervento proposto dall'interessata sono infatti, come convincentemente esposto dal Comune resistente, direttamente e immediatamente riconducibili alle caratteristiche paesaggistiche del sito protetto,

come risultanti dal Piano paesaggistico regionale e dalle relative norme tecniche attuative, partecipando conseguentemente delle stesse motivazioni di tutela assunte dal Piano.

Tali norme, all'art. 45, comma 3, b3), prevedono infatti, quanto ai territori costieri, l'ammissibilità dei soli progetti volti alla *“realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi”* e, al comma 4, c1), evidenziano la preferibilità di progetti *“volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti”*.

Le prescrizioni in parola risultano inoltre attinenti ai coni visuali che parimenti caratterizzano l'area in quanto posta sul limite della strada, e, indi, a quanto previsto dal successivo art. 88, volto a evitare *“la modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali”* (comma 2, a1), e ad assicurare *“il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde”* (comma 3, c2).

Del resto, la stessa giurisprudenza invocata dall'appellante richiede, in punto di motivazione del parere della Soprintendenza (che nella fattispecie oggetto di quel giudizio era totalmente negativa), di specificare *“se e con quale tipo di accorgimento tecnico o di modifica progettuale l'intervento potrebbe (o no) essere invece assentito. E ciò al fine precipuo di impedire che la motivazione, fondata su estrinseche ragioni di contrasto ambientale, si riveli del tutto astratta e sganciata dalla reale situazione dei luoghi e dal tipo di intervento in concreto progettato”* (Cons. Stato, IV, 18 maggio 2018, n. 3010), mentre la pretesa dell'appellante a che la Soprintendenza, rendendo un parere favorevole subordinato

a determinate condizioni, motivi sulle singole prescrizioni imposte non può essere ragionevolmente condivisa, laddove esse trovino idonea ed evidente giustificazione, come nel caso di specie, nel fatto di costituire una diretta promanazione delle norme di tutela.

Per le stesse ragioni, non può convenirsi con la tesi dell'appellante secondo cui le prescrizioni di cui si discute “*non hanno alcuna connessione con la tutela del bene paesaggistico*”.

4.2.2. Non persuade neanche l'ulteriore e ultima doglianza (di cui al terzo motivo *sub* B) che denuncia il vizio motivazionale da cui sarebbe affetto il parere edilizio comunale.

Al riguardo si osserva innanzitutto che è irrilevante la circostanza evidenziata dall'appellante secondo cui trattavasi, nella specie, di rinnovo dell'autorizzazione di opere già precedentemente autorizzate e non di nuova autorizzazione: tale circostanza, infatti, nulla dice, da sola, in ordine alla legittimità del parere edilizio, il quale, una volta che ne sia prevista l'adozione in sede di rinnovo, non può ritenersi vincolato dal precedente e soggiace alle norme vigenti alla data della sua adozione, pena la sua sostanziale inutilità.

Non sono persuasive neanche le censure di maggior dettaglio.

In particolare, quanto alla imposta riduzione del 50% della superficie a pergolato, è la stessa appellante a rammentare che l'art. 4.4.1. del vigente regolamento edilizio comunale prevede che la consistenza delle strutture ombreggianti non possa superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti e non vi è dubbio che la superficie a pergolato rientri nella categoria oggetto di tale regolazione, in quanto tutte le ulteriori funzioni che l'appellante vi riconnette per negare l'afferenza della disposizione regolamentare al pergolato di cui trattasi (*comfort*, sicurezza, riparo dagli agenti atmosferici di ogni tipo connesse all'esercizio dell'attività di bar e ristorazione) non sono altro che corollari della funzione ombreggiante principale.

Infine, la disposta eliminazione della struttura a sud-est risulta conseguenza del mero recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza.

6. Tenuto conto che la legittimità degli atti impugnati nel giudizio amministrativo va valutata alla luce dei presupposti di fatto e di diritto sussistente al momento della loro adozione, e in disparte ogni questione, pure sollevata dal Comune resistente, in ordine all'afferenza della disposizione al caso di specie, nulla muta considerando il sopravvenuto art. 1, comma 246 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, invocato dalla parte appellante nelle memorie difensive, che, nelle more del riordino della materia, ha disposto che *“I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020”*.

7. Alla luce delle osservazioni svolte l'appello deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione, dovendo confermarsi la sentenza impugnata sia pur con la diversa motivazione indicata, cui consegue il rigetto integrale nel merito del ricorso di primo grado.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge nei sensi di cui in motivazione, confermando la sentenza impugnata con la diversa motivazione indicata cui consegue il rigetto integrale nel merito del ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO